

Questa capacità di risposta ha consentito anche di reggere l'impatto della crisi economica in atto che nel settore ha prodotto una riduzione dei ritmi di crescita ma che non ha determinato un cambiamento di segno né nella dinamica della redditività né nello sviluppo. Si noti, infatti, che il fatturato ha continuato a crescere, sia pure di poco, al di sopra dei costi, che il valore aggiunto e gli utili di esercizio, pur rallentando hanno registrato comunque tassi di incremento consistenti (entrambi intorno al 4%) e che infine gli investimenti hanno segnato un aumento non lontano dal 5 per cento.

I dati relativi al comparto costituiscono l'involuppo dei risultati dei diversi settori in esso compresi che, a loro volta, presentano peculiarità che ne condizionano le *performances* economiche.

È nota, in particolare, la specificità dei trasporti pubblici locali i quali, non solo in Italia, ma in ogni parte del mondo, registrano disavanzi strutturali dovuti soprattutto alle caratteristiche produttive del settore (diseconomie esterne da congestionamento, modesta possibilità di innovazione tecnologica, elevata quota della componente lavoro), che rendono necessarie sovvenzioni pubbliche. Queste ultime, soprattutto in periodi di emergenza finanziaria, non sempre riescono a compensare gli oneri di universalità a cui tali servizi sono sottoposti con la conseguenza del prodursi di *deficit* di esercizio. Dai dati relativi al periodo in esame risulta comunque un costante miglioramento della situazione, con un contenimento delle perdite e con un significativo sviluppo degli investimenti.

Del pari specifica e in controtendenza è la situazione dell'edilizia residenziale pubblica per effetto di una crisi settoriale, prevalentemente di natura finanziaria, che si trascina ormai da numerosi anni. La tendenza al regresso, dovuta prevalentemente alla riduzione del gettito derivante dalle cessioni del patrimonio e alla contemporanea drastica contrazione dei trasferimenti dello Stato a copertura degli investimenti, ha determinato un peggioramento di economicità che negli ultimi anni si è riusciti in parte a contenere ma non ancora ad arginare.

Tutti gli altri settori (gli energetici, gli idrici, gli ambientali e le farmacie) sono caratterizzati da una dinamica di sviluppo equilibrata che si sostanzia in rilevanti incrementi degli investimenti, da una crescita del fatturato superiore ai costi, da risultati economici di segno positivo. Tali fenomeni, come si è detto, presentano intensità diverse a seconda delle caratteristiche dei settori e delle fasi congiunturali. In particolare alcuni servizi, come quelli idrici e dell'ambiente, risentono di una maggiore frammentazione produttiva e di più stringenti politiche tariffarie. Nonostante ciò negli ultimi anni, grazie anche all'accelerazione dell'applicazione delle norme di riforma (con particolare riguardo alla gestione per ambiti territoriali ottimali, agli adeguamenti tariffari e al passaggio, sia pur largamente parziale, dalla TARSU alla tariffa dei rifiuti) si è registrato un sostanziale miglioramento dei risultati economici e una forte crescita degli investimenti. I settori energetici (energia elettrica e gas), infine, sono quelli maggiormente coinvolti da processi di aggregazione e fusione che hanno consentito loro di realizzare significative economie di scala e di scopo e di conseguire, nel corso dei sei anni considerati, i risultati migliori sia in termini di redditività che di sviluppo.

8.3 – I BILANCI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**8.3.1 – Il bilancio di competenza dello Stato****Risultati di sintesi accertamenti e impegni esercizio finanziario 2008**

Alla fine dell'esercizio 2008, sulla base dei dati provvisori per gli accertamenti ed impegni al momento disponibili, la gestione di competenza ha concluso con un risultato finale negativo, pari alla differenza tra il totale delle entrate accertate e delle spese impegnate finali, per 35.704 milioni di euro, mentre nel precedente esercizio si era registrato un risultato finale positivo pari a 9.325 milioni di euro.

Per concludere, i saldi delle operazioni finali relativi agli accertamenti presentano un decremento pari a 3.013 milioni di euro; per gli impegni, invece, l'incremento è pari a 42.016 milioni di euro.

Nei due successivi paragrafi si forniscono dettagliate specificazione sull'andamento degli accertamenti e degli impegni negli esercizi finanziari 2007 e 2008.

**BILANCIO DELLO STATO: Risultati degli anni 2006/2007/2008 Analisi degli Impegni ed accertamenti
(al lordo delle regolazioni contabili) (milioni di euro)**

	2006	2007	2008	Variazioni assolute
ACCERTAMENTI				
- Tributari	429.363	444.168	444.918	750
- Altri accertamenti	50.680	55.503	51.740	-3.763
TOTALE ACCERTAMENTI	480.043	499.671	496.658	-3.013
IMPEGNI				
- Correnti	423.457	432.656	470.960	38.304
- In conto capitale	39.118	57.690	61.402	3.712
TOTALE IMPEGNI	462.575	490.346	532.362	42.016
SALDO NETTO DA FINANZIARE	17.468	9.325	-35.704	-45.029

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Analisi degli accertamenti

Per quanto riguarda le entrate, nel prospetto che segue sono poste a raffronto le risultanze provvisorie degli accertamenti 2008 con quelle definitive del 2006 e 2007.

Nel 2008 le entrate finali hanno registrato, rispetto al 2007, una diminuzione di 3.013 milioni di euro (-0,6%), risultante dall'aumento, per milioni 750 (+0,2%), relativo al comparto delle entrate tributarie e dalla riduzione, per milioni 3.763 (-6,8%), degli altri cespiti.

Va, comunque, tenuto presente che, a motivo della provvisorietà delle risultanze riferite al

2008, non sono da escludere - analogamente a quanto verificatosi nei precedenti esercizi - adeguamenti dell'indicato gettito.

Nell'ambito del comparto delle entrate tributarie il modesto aumento del gettito di 750 milioni (+0,2%), deriva dal forte incremento delle imposte dirette (milioni 7.839, pari al 3,3%) compensato, quasi totalmente, dalla riduzione di quelle indirette (milioni 7.089, pari al 3,4%).

Nella categoria delle imposte dirette si evidenziano principalmente: l'aumento dell'IRE (milioni 9.419, pari al 5,9%), delle ritenute sui redditi da capitale (milioni 993, pari al 7,5%) e delle altre imposte sostitutive (milioni 825, pari all'80,3%) nonché la riduzione dell'IRES (milioni 3.121, pari al 5,7%) e delle sostitutive di cui all'art. 3 della legge 662/96 (milioni 806, pari al 44,7%).

Da segnalare, per quanto riguarda l'IRE, il forte incremento delle ritenute sui dipendenti pubblici (+milioni 44.775) contrapposto alla flessione di quelle dei dipendenti privati (-milioni 35.679). Questo risultato scaturisce da una diversa contabilizzazione dei versamenti effettuati tramite modello F24 dagli enti pubblici non statali che, a partire da gennaio 2008, vengono imputati all'articolo delle ritenute dei dipendenti pubblici anziché, come avveniva negli anni precedenti, in quello dei dipendenti privati.

Per quanto concerne l'ILOR, tributo ormai soppresso, si registrano ancora accertamenti di entrate derivanti esclusivamente dall'emissione di ruoli riferiti comunque ad anni precedenti alla sua soppressione.

Di seguito viene riportata l'analisi per articoli degli accertamenti per IRE, IRES e Imposta sostitutiva (ritenute sui redditi da capitale).

Per quanto concerne le imposte indirette, si segnala che la diminuzione registrata (milioni 7.089, pari al 3,4%) è il risultato delle seguenti variazioni:

Imposte sugli affari (+milioni 82, pari allo 0,4%);

Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi (-milioni 6.012, pari al 3,8%);

Imposte sui consumi (-milioni 1.853, pari al 9,4%);

Lotto e lotterie (+milioni 694, pari al 6%).

Relativamente alla categoria "Imposte sugli affari", la diminuzione più significativa si evidenzia nella voce "Registro, bollo e sostitutiva" (milioni 399, pari al 3,3%).

Nella categoria economica delle "Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi" la flessione più significativa degli accertamenti è dovuta all'IVA (milioni 3.856, pari al 2,9%).

Nell'ambito della successiva voce relativa alle "Imposte sui consumi", è da segnalare il modesto incremento dell'imposta di consumo sui tabacchi (milioni 48, pari allo 0,5%) mentre per l'imposta di consumo sul gas metano per usi industriali viene registrata una considerevole flessione (milioni 1.753, pari al 41,9%).

Nell'ambito della categoria del "Lotto e lotterie", l'aumento registrato è dovuto principalmente al provento del gioco del lotto (milioni 555, pari al 9%).

Le entrate diverse da quelle tributarie hanno fatto registrare, nel complesso, accertamenti per milioni 51.740, con una diminuzione pari a milioni 3.763 (6,8%); di seguito vengono elencate le variazioni più significative:

– Entrate da destinare al fondo ammortamento titoli di Stato (-milioni 3.481);

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Accertamenti (milioni di euro)			Variazioni %	
	2006	2007	2008	2007/2006	2008/2007
IMPOSTE DIRETTE	222.658	234.212	242.051	5,2	3,3
di cui:					
- IRE	155.344	160.019	169.438	3,0	5,9
- IRES	43.556	54.995	51.874	26,3	-5,7
- ILOR	339	129	100	-61,9	-22,5
- Ritenute sui redditi di capitale	11.783	13.247	14.240	12,4	7,5
- Ritenuta sui dividendi	754	544	685	-27,9	25,9
- Condoni imposte dirette	173	56	236	-67,6	321,4
- Sostitutive art. 3 legge 662/96	2.233	1.803	997	-19,3	-44,7
- Altre imposte sostitutive	1.711	1.027	1.852	-40,0	80,3
- Giochi di abilità e concorsi pronostici	352	328	372	-6,8	13,4
IMPOSTE INDIRETTE	206.705	209.956	202.867	1,6	-3,4
IMPOSTE SUGLI AFFARI	24.569	21.282	21.364	-13,4	0,4
di cui:					
- Concessioni governative	1.328	1.546	1.578	16,4	2,1
- Registro, bollo e sostitutiva	11.610	12.141	11.742	4,6	-3,3
IMPOSTE SUL MOVIMENTO E SCAMBIO DELLE MERCI E DEI SERVIZI	151.962	157.335	151.323	3,5	-3,8
di cui:					
- IVA	129.512	134.069	130.213	3,5	-2,9
- Oli minerali	21.598	22.493	20.350	4,1	-9,5
IMPOSTE SUI CONSUMI	19.393	19.746	17.893	1,8	-9,4
di cui:					
- Tabacchi	9.936	10.339	10.387	4,1	0,5
- Gas metano impieghi non industriali	4.295	4.186	2.433	-2,5	-41,9
LOTTO E LOTTERIE	10.781	11.593	12.287	7,5	6,0
di cui:					
- Provento del lotto	6.588	6.177	6.732	-6,2	9,0
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	429.363	444.168	444.918	3,4	0,2
ALTRE ENTRATE	50.680	55.503	51.740	9,5	-6,8
di cui:					
- Assicurazioni R.C. auto	1.861	1.844	1.816	-0,9	-1,5
- Retrocessioni, dietimi di interesse e SWAP	4.595	3.368	3.796	-26,7	12,7
- Soppressioni gestioni fuori bilancio	949	444	394	-53,2	-11,3
- Dividendi	3.110	2.576	2.440	-17,2	-5,3
- Multe, ammende in materia tributaria	14.942	16.175	13.822	8,3	-14,5
- Utili di gestione istituto di emissione	30	80	57	166,7	-28,8
- Avanzo gestione Monopoli	106	112	245	5,7	118,8
TOTALE ENTRATE FINALI	480.043	499.671	496.658	4,1	-0,6

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

	Accertamenti (milioni di euro)			Variazioni %	
	2006	2007	2008	2007/2006	2008/2007
IRE	155.344	160.019	169.438	3,0	5,9
- Ruoli	9.678	6.521	5.550	-32,6	-14,9
- Ritenute sui dipendenti pubblici	11.212	10.827	55.602	-3,4	413,5
- Ritenute sui dipendenti privati	98.627	101.646	65.967	3,1	-35,1
- Ritenute d'acconto per redditi di lavoro autonomo	12.414	13.221	13.897	6,5	5,1
- Versamenti a saldo per autotassazione	5.701	7.754	7.810	36,0	0,7
- Versamenti acconto per autotassazione	17.454	19.708	20.109	12,9	2,0
- Accertamento con adesione	258	342	503	32,6	47,1
IRES	43.556	54.995	51.874	26,3	-5,7
- Ruoli	3.571	4.024	3.692	12,7	-8,3
- Versamenti a saldo per autotassazione	9.234	13.342	12.271	44,5	-8,0
- Versamenti acconto per autotassazione	30.588	37.365	35.409	22,2	-5,2
- Accertamento con adesione	163	264	502	62,0	90,2
IMPOSTA SOSTITUTIVA	9.112	10.940	12.296	20,1	12,4
Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	2.641	4.464	5.049	69,0	13,1
- Ritenute sugli interessi dei titoli di Stato	4	-	-	-	-
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari di istituti di credito a medio e lungo termine	213	125	149	-41,3	19,2
- Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi	233	306	357	31,3	16,7
- Ritenute sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti	182	186	215	2,2	15,6
- Imp. sost. sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obblig. di cui al D. legisl. 1.4.96, n. 239	5.200	5.202	6.071	-	16,7
- Altre ritenute	639	657	455	2,8	-30,7

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

- Versamento della cassa D.P. per mutui trasferiti MEF (+milioni 1.535);
- Retrocessioni, dietimi e swap di interesse (+milioni 428);
- Sanatoria opere edilizie abusive (-milioni 50);
- Redditi da capitale (+milioni 952);
- Multe, ammende e sanzioni in materia tributaria (-milioni 2.353).

Analisi degli impegni

Gli impegni per operazioni finali ed al lordo delle regolazioni contabili, con riferimento ai dati definitivi 2004 e 2007 ed alle risultanze provvisorie per il 2008, vengono riportati nel prospetto “*BILANCIO DELLO STATO: Analisi Economica degli impegni (lordo delle regolazioni contabili)*” che segue.

L'incremento complessivo degli impegni provvisori 2008 (pari a 42.016 milioni +8,6%), nei confronti di quelli dell'esercizio precedente, è la risultante di una espansione che ha interessato sia le spese di parte corrente (+38.304 milioni) che le spese in conto capitale, che registrano un incremento pari a 3.712 milioni.

Più specificamente la crescita registrata negli impegni correnti è la risultante di:

a) maggiori impegni per i **trasferimenti alle amministrazioni pubbliche** aumentati di 12.789 milioni; in particolare l'incremento riguarda i trasferimenti destinati alle Regioni (a titolo di compartecipazione Iva e per il fondo ordinario per le regioni a statuto speciale), agli enti locali (in particolare per effetto delle somme dovute a titolo di compensazione della perdita di gettito sull'ICI) ed agli enti di previdenza aumentati di 912 milioni. Per quest'ultimo comparto si ritiene utile evidenziare i minori impegni per l'apporto dello Stato all'INPDAP, che dal 2008, in base alla legge n. 244/2007, art.2, comma 499, è stato soppresso per consentire la corretta applicazione della legge n. 448/1998, art.35, comma 3 (anticipazione sul fabbisogno delle gestioni previdenziali nel loro complesso).

b) maggiori impegni per **interessi passivi e redditi da capitale** che registrano un incremento pari a 11.946 milioni in relazione, in particolare, ai maggiori interessi su buoni fruttiferi e sui titoli del debito pubblico.

c) maggiori impegni per le **poste correttive e compensative** delle entrate (+9.808 milioni) connessi alla erogazione di risorse alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione, che provvede alla regolazione contabile dei minori versamenti in entrata derivanti dalle compensazioni operate dai contribuenti.

d) maggiori impegni per i **redditi da lavoro dipendente** (+6.466 milioni), imputabili soprattutto alle erogazioni degli arretrati contrattuali relativi agli anni 2006 e 2007 per il comparto scuola e per le forze armate di polizia.

e) minori impegni per **trasferimenti a famiglie** (-1.970 milioni) per effetto del venimento, per l'anno 2008, degli impegni per l'assegnazione del "bonus incapienti" (-1.900 milioni), come da decreto-legge n. 159 del 2007;

f) minori impegni per i **trasferimenti ad imprese** che registrano un decremento di 1.180 milioni. Tale risultato appare attribuibile principalmente ai minori impegni a società di servizi pubblici.

Con riferimento agli impegni in conto **capitale**, il citato incremento di 3.712 milioni ha interessato in maniera particolare:

a) le **amministrazioni pubbliche** all'interno delle quali si registra un incremento di impegni per 4.510 milioni, imputabile in prevalenza alle amministrazioni centrali, la cui espansione pari a 5.918 milioni, è attribuibile a maggiori impegni sia per l'ANAS (+1.509 milioni), che per il fondo rotazione politiche comunitarie (+4.303 milioni);

b) l'**acquisizione delle attività finanziarie** per le quali si registra un incremento degli impegni (+8.659 milioni) imputabile per la maggior parte alle anticipazioni da corrispondere in attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria;

c) gli **investimenti fissi lordi** per 680 milioni. Tali maggiori impegni sono imputabile soprattutto a maggiori investimenti nel settore Difesa (+435 milioni di euro).

BILANCIO DELLO STATO: ANALISI ECONOMICA DEGLI IMPEGNI PER GLI ANNI 2006-2008 (al lordo delle regolazioni contabili) (milioni di euro)

	2006	2007	2008	Variazioni 2008/2007	
				Absolute	%
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	88.214	84.783	91.249	6.466	7,6
IRAP	4.850	4.550	4.832	282	6,2
Consumi intermedi	12.163	11.007	11.100	93	0,8
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche:	182.793	194.726	207.515	12.789	6,6
- amministrazioni centrali	9.580	11.130	10.904	-226	-2,0
- amministrazioni locali:	97.765	104.895	116.998	12.103	11,5
- regioni	75.141	82.466	93.464	10.998	13,3
- comuni	14.646	13.870	15.881	2.011	14,5
- altre	7.978	8.559	7.653	-906	-10,6
- enti previdenziali e assistenza sociale	75.448	78.701	79.613	912	1,2
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	4.669	6.746	4.776	-1.970	-29,2
Trasferimenti correnti a imprese	4.317	5.830	4.650	-1.180	-20,2
Trasferimenti correnti a estero	1.577	2.629	1.950	-679	-25,8
Risorse proprie CEE	14.577	14.410	15.500	1.090	7,6
Interessi passivi e redditi da capitale	70.800	68.054	80.000	11.946	17,6
Poste correttive e compensative	38.612	39.194	49.002	9.808	25,0
Ammortamenti	163	162	186	24	14,8
Altre uscite correnti	722	565	200	-365	-64,6
TOTALE SPESE CORRENTI	423.457	432.656	470.960	38.304	8,9
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.138	6.120	6.800	680	11,1
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	15.140	19.523	24.033	4.510	23,1
- amministrazioni centrali	5.155	8.573	14.491	5.918	69,0
- amministrazioni locali:	9.357	10.429	8.842	-1.587	-15,2
- regioni	4.665	5.245	5.200	-45	-0,9
- comuni	3.521	4.428	3.062	-1.366	-30,8
- altre	1.171	756	580	-176	-23,3
- enti previdenziali e assistenza sociale	628	521	700	179	34,4
Contributi agli investimenti ad imprese	9.682	15.035	10.202	-4.833	-32,1
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	170	178	113	-65	-36,5
Contributi agli investimenti ad estero	399	1.025	412	-613	-59,8
Altri trasferimenti in conto capitale	8.675	14.868	10.242	-4.626	-31,1
Acquisizione di attività finanziarie	914	941	9.600	8.659	920,2
TOTALE SPESE CAPITALI	39.118	57.690	61.402	3.712	6,4
IN COMPLESSO	462.575	490.346	532.362	42.016	8,6

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Per contro, si registra un decremento per i contributi agli **investimenti ad imprese**, pari a 4.833 milioni di euro, principalmente correlato al venir meno dell'appostazione nel 2007 dell'importo di 4.533 milioni, quale restituzione dell'acconto ai concessionari della riscossione (versato annualmente ai sensi della legge n. 140 del 1997, a valere sulle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo), e registrate nel 2007 tra i contributi alle imprese, a seguito della soppressione dell'obbligo di anticipazione dei concessionari medesimi, disposta dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 248 del 2007.

Oltre alla suddetta partita, si riscontrano minori impegni in conto impianti all'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. (-1.063 milioni)

Anche gli **altri trasferimenti in conto capitale** registrano un decremento pari a 4.626 milioni, che riguarda in modo particolare i trasferimenti alle regioni per disavanzi sanitari, (-3.000 milioni), nonchè i rimborsi IVA autovetture (-5.700 milioni).

Per effetto dell'articolo 9 del decreto – legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è stato previsto che una quota di tale risorse, fosse destinata a fronteggiare gli oneri derivanti dalla liquidazione dei rimborsi pregressi ultradecennali, per 3.390 milioni, utilizzando pertanto disponibilità rinvenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006 n. 278 (sentenza IVA auto), versate a tal fine in contabilità speciale 1778.

8.3.2 – I BILANCI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali (TUOEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti stessi in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

Un'importante riforma del sistema di finanza locale si prospetta in conseguenza dell'approvazione dell'A.S. 1117 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", all'esame della Camera dal gennaio 2009.

La normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del TUOEL, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in preceden-

za introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000). Le Province sono suddivise in 4 classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del TUOEL, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 venivano attribuiti contributi erariali per finanziare gli enti locali ma il sistema di finanziamento, in senso generale, avveniva con rimborso a piè di lista, ossia se il comune registrava un volume di spese superiori alle entrate poteva stipulare mutui con onere a carico dello Stato.

Dopo il 1984, venne meno il sistema con rimborso a piè di lista e, oltre ai contributi già in erogazione, furono attribuiti finanziamenti aggiuntivi.

Successivamente l'assetto dei trasferimenti erariali ricevette un assetto organico, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribui-

te), i quali, avendo il gettito dell'ICI al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'idonea politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati" i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2004. Per il 2005, il 2006, il 2007 ed il 2008 il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detti anni, pari a complessivi 340 milioni di euro⁽¹⁾, derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

(1) Inizialmente disposto, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

– per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per gli anni 2005, 2006 e 2007;

– per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di Enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite, per detti anni, con le modalità che verranno nel dettaglio specificate nel paragrafo avente per oggetto “Trasferimenti e legge finanziaria”.

I fondi delle contribuzioni erariali

L'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi, tre dei quali per i trasferimenti di natura corrente (“fondo ordinario”, “fondo consolidato” e “fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale”) e due per i trasferimenti in conto capitale (“fondo nazionale ordinario per gli investimenti” e “fondo nazionale speciale per gli investimenti”).

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

Vanno anche ricordate altre tipologie di trasferimenti come quelli conseguenti alla risorse per le funzioni trasferite agli enti locali sulla base del Decreto legislativo n. 112 del 1998 e altri provvedimenti collegati (cosiddetto federalismo amministrativo) nel settore dell'ambiente, della viabilità, dell'istruzione scolastica, della protezione civile, della polizia amministrativa.

Tali finanziamenti sono distinti in contributi di parte corrente e di parte capitale a seconda della natura degli interventi che vanno a finanziare.

Nel corso degli ultimi dieci anni, in dipendenza di varie norme di legge, il sistema di erogazioni statali si è diversificato anche con altre serie di trasferimenti compensativi di minori entrate, come anche di detrazioni e riduzioni. Molte di queste poste aggiuntive e rettificate dei trasferimenti sono andate a costituire valori di rettificata al contributo ordinario base, ossia alla quota di contributo ordinario spettante ad ogni singole ente, mentre altre hanno trovato collocazione in spettanza⁽²⁾ nella voce “Altri contributi generali”.

In particolare, sotto quest’ultima voce hanno trovato collocazione anche i trasferimenti compensativi per la minore imposta ICI da abitazione principale dei comuni, a seguito dell’esclusione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 93 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, di cui si dirà più diffusamente nel seguito.

L’assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, hanno trovato conferma, per l’anno 2008, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell’Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

Il richiamato decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l’erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell’Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali derivanti dal decreto legislativo n. 504 del 1992 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

– modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

i contributi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo, sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

– modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno degli investimenti:

i contributi di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

– modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

i contributi di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

(2) Termine con il quale si definisce l’insieme dei trasferimenti statali assegnati a ciascun comune nell’anno di riferimento, distinti per tipologia e natura. Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale – provvede a divulgare tali informazioni e dati sulle pagine del proprio sito internet.

– modalità di erogazione di altri trasferimenti:

i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

– modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF:

a decorrere dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

Per quanto riguarda – in generale – *il sistema delle erogazioni a favore degli enti locali* nel corso dell'anno 2008, non si è applicato il sistema di monitoraggio dei flussi di cassa per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ossia il sistema in base al quale i menzionati enti potevano ricevere erogazioni di cassa per trasferimenti erariali solo quando le loro giacenze presso le Sezioni di tesoreria unica scendevano al di sotto di un determinato ammontare. In altri termini dal 2008 tutti gli enti locali, indipendentemente da dimensione e popolazione, ricevono le erogazioni secondo quanto indicato in precedenza.

Per completezza di informazione va ricordato che il sistema del monitoraggio fu previsto dall'articolo 47, comma 1 della legge n. 449 del 1997 ⁽³⁾ e poi è stato successivamente prorogato fino a tutto l'anno 2007.

Trasferimenti e legge finanziaria

L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per l'anno 2008) contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di comuni per l'anno 2008.

In particolare, esse riguardano:

– la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale (art. 2, comma 2), in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). Ne consegue:

(3) Si riporta uno stralcio del citato comma 1.

“1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrecentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti.”

La disposizione era stata poi riferita a tutte le province ed ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti sulla base della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

– la conferma di alcune delle attribuzioni previste per l'anno 2007. In particolare, viene previsto il rifinanziamento dei seguenti contributi erariali, per complessivi 340 milioni di euro:

– 260 milioni, finalizzati al rinnovo dei contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già attribuiti per l'anno 2007.

Nel dettaglio:

– 90 milioni, a favore dei Comuni, ad incremento del fondo ordinario;

– 90 milioni, a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione di risorse;

– 50 milioni, destinati al finanziamento delle spese per investimenti, a favore dei Comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche;

– 20 milioni, a favore delle Unioni di comuni che svolgano effettivamente l'esercizio associato di funzioni;

– 5 milioni a favore delle Province, ad incremento del fondo ordinario;

– 5 milioni, a favore delle Comunità montane, ad incremento del fondo ordinario;

– 80 milioni di euro in favore dei soli Comuni in posizione di "sottodotazione" delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

– il mancato finanziamento della dotazione di base del fondo nazionale ordinario per gli investimenti (come, peraltro, già avvenuto per l'anno 2007);

la riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle Comunità montane, in misura pari a 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009 (articolo 2, comma 16, della L.F. per l'anno 2008). Ciò proprio in relazione alla riforma del sistema delle Comunità montane di cui all'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge finanziaria per l'anno 2008;

– la riduzione, a decorrere dall'anno 2008, del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura pari, in via provvisoria, a 313 milioni di euro (articolo 2, comma 31, della L.F. per l'anno 2008). Ciò proprio in correlazione con i presunti risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 23 a 29 della legge finanziaria per l'anno 2008 (contenimento dei c.d. "costi della politica"). Tale operazione ha implicato una detrazione pari a 251,51 milioni di euro a carico dei Comuni, 58,35 milioni di euro a carico delle Province e 3,12 milioni di euro a carico delle Comunità montane. La riduzione non è stata applicata, nell'immediato, ai Comuni delle Regioni a statuto speciale in applicazione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

– alcune modifiche alle disposizioni contenute nella L.F. per l'anno 2007, recanti interventi finanziari a favore dei Comuni di ridotta dimensione demografica ed alle Comunità montane.

Nel dettaglio:

– viene modificato il criterio di attribuzione della maggiorazione, sino al 40 per cento dei contributi ordinari (al lordo della compartecipazione IRPEF) per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. In applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge finanziaria per l'anno 2008, sono beneficiari della predetta maggiorazione i Comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25 per cento della popolazione complessiva, utilizzando i dati ISTAT più recenti (in luogo del 30 per cento previsto dalla previgente normativa).

– ad integrazione dei contributi previsti anche per l'anno 2008 dalla L.F. per l'anno 2007, sempre a favore dei Comuni di ridotte dimensioni demografiche, l'articolo 2, comma 31, ha previsto un incremento di 100 milioni del fondo ordinario, per il solo anno 2008, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente. L'attribuzione del fondo è subordinata all'accertamento dei risparmi di spesa mediante le certificazioni prodotte dagli Enti Locali;

– in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, la conferma, anche per l'anno 2008 (art. 2, comma 1), del contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2008, ben 4.190 Enti. Non viene rifinanziata per l'anno 2008 la dotazione di base del predetto fondo. È comunque confermato, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, un contributo aggiuntivo, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, destinato ad investimenti per un importo complessivamente pari a 42 milioni di euro;

– per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1992, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, è stabilita nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale.

La legge finanziaria per l'anno 2008 prevedeva, con riferimento all'ICI, l'applicazione di una ulteriore detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La detrazione veniva calcolata in base all'1,33 per mille della base imponibile, sino ad un massimo di 200 euro ed è applicabile a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle delle categorie catastali A1, A8 e A9 (articolo 1, commi da 5 a 7).

Il comma 7 prevedeva, quindi, che le minori entrate dei Comuni fossero rimborsate dallo Stato, mediante due versamenti annuali revisionali (entro il 16 giugno ed il 16 settembre) ed un conguaglio entro il 31 maggio dell'anno successivo. Ciascun Comune doveva certificare entro il 30 aprile 2008 i presunti minori introiti ICI, mediante una apposita certificazione il cui modello è stato approvato con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 15 febbraio 2008. Tale operazione è stata però successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha previsto l'esclusione totale dall'imposta sulle abitazioni principali.

Per l'anno 2008 non è stato possibile ad inizio esercizio la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2008 a valere sul fondo ordinario spettante ai Comuni, in quanto non è stata completata la procedura per la quantificazione dei maggiori introiti ICI (la cosiddetta ICI rurale ed altre fattispecie assimilate) di cui all'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, il cui importo va portato in detrazione dei trasferimenti erariali spettanti ai singoli Enti sulla base di apposite certificazioni rese dai Comuni.

L'operazione è stata quindi completata solo a fine esercizio quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito l'esatto importo degli stanziamenti, a seguito dell'accertamento del minor gettito ICI effettivamente realizzato.

La legge finanziaria per l'anno 2008 reca, altresì, numerosi interventi sui "costi della politica", sull'articolazione dei Comuni e sulle funzioni comunali.

A tal fine:

– l'articolo 2, comma 23, della legge finanziaria per l'anno 2008 prevede (recando modifiche all'articolo 47, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUOEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), il passaggio da 16 a 12 unità del numero massimo dei componenti della Giunta comunale e della Giunta provinciale degli enti locali;

– l'articolo 2, comma 24 apporta alcune modifiche alla disciplina delle aspettative per gli amministratori degli enti locali (prevista dall'art. 81 del TUOEL), prevedendo, tra l'altro, che i componenti degli organi consiliari possano essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, ma ponendo a proprio carico gli oneri previdenziali e assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del TUOEL;

– l'articolo 2, comma 25, della legge finanziaria 2008 apporta alcune modifiche alla disciplina delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali (art. 82 del TUOEL), disponendo, tra l'altro, che:

a) i consiglieri, comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai Comuni capoluogo di provincia e delle Comunità montane hanno diritto esclusivamente a gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di consiglio od a commissioni (non è più possibile la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione);

b) l'importo massimo mensile dei gettoni di presenza percepiti dal singolo consigliere non può superare il limite di $\frac{1}{4}$ dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;

c) la misura massima delle indennità attribuibili ai presidenti ed assessori di Comunità montane, Unioni di comuni e consorzi fra enti locali e delle Comunità montane è fissata al 50% dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari a quella complessiva della comunità montana, unione o consorzio;

d) le indennità di funzione possono essere incrementate (entro il limite massimo consentito) con provvedimento della giunta (per i sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali) o del consiglio (per i presidenti delle assemblee). L'incremento è vietato per gli Enti in stato di dissesto finanziario, fino alla conclusione dello stesso e per gli Enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno, fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le deliberazioni adottate in violazione di tale disposizione sono nulle di diritto;

– l'articolo 2, comma 26, apporta modifiche alla disciplina del divieto di cumulo per gli amministratori degli enti locali (art. 83 del TUOEL) disponendo che: